

TI_GERICHTE 60.2004.348 vom 22. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2004.348

FR: TI_GERICHTE 60.2004.348 du 22 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2004.348 del 22 novembre 2004

Regeste

ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. decisione del giudice della Pretura penale. riconoscimento della qualità di parte civile.

Erwägungen

E. 1

. Con riferimento al CPP ed alla giurisprudenza di questa Camera in tema di promozione dell'accusa, è parte civile la persona danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA /SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati). Per determinare se il danno è diretto o meno, occorre far riferimento al bene giuridico tutelato dalla legge. Se è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito, ovvero il titolare del bene giuridico protetto dalla norma (decisione TF 1P.448/2004 del 4.10.2004). In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342). Il danno è personale se la parte civile ha un interesse personale, e non un semplice interesse generale o un interesse di un terzo. Il danno dev'essere attuale, al momento della costituzione di parte civile. E successivamente al momento del giudizio. Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n.

E. 2

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente

La segretaria

E. 3

. Il ricorrente sostiene che in caso di decreto d'accusa la costituzione deve intervenire prima del decreto d'accusa o al più tardi nel termine di opposizione. A torto. L'argomento

del ricorrente si urta al chiaro testo dell'art. 70 cpv. 1 CPP. Giusta l'art. 207 CPP, il decreto d'accusa formalizza il deferimento dell'accusato al giudice della Pretura penale. Se è vero che, in caso di non opposizione, interviene una semplificazione della procedura (come previsto dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP), in tutti gli altri casi il decreto ha le medesime funzioni di rinvio a giudizio dell'atto d'accusa. Non ci sono motivi che giustifichino un regime giuridico diverso del decreto d'accusa rispetto all'atto d'accusa. Per questo motivo, e con riferimento agli art. 69, 70 e 251 CPP, la costituzione di parte civile può avvenire fino alla conclusione dell'istruzione dibattimentale. Nel caso concreto quindi, la costituzione non è tardiva o esclusa dal CPP. .

E. 4

. Neppure la non quantificazione del danno a questo stadio della procedura costituisce un motivo per rifiutare la costituzione di parte civile, ritenuto che la stessa, come la costituzione, può avvenire fino alla fine dell'istruttoria dibattimentale. Questo in quanto le emergenze dell'istruttoria dibattimentale potrebbero influenzare la pretesa fatta valere dalla parte civile.

E. 5

ed., Basilea 2002, § 57 n. 1 ss.). Il caso in esame è ben diverso rispetto a quello giudicato da questa Camera con sentenza 9.4.2001 (in re _____, inc. _____), relativo ad un'istanza di promozione dell'accusa giudicata strumentale al fine di assumere dei mezzi di prova utili soprattutto per il procedimento pendente presso una Pretura del nostro Cantone.

E. 6

. Resta da esaminare l'esistenza di un danno diretto, personale e attuale subito dalla banca. Ciò riservando la competenza piena del giudice del merito, e quindi la necessità di un giudizio da parte di questa Camera di mera apparenza e sommario. In quest'ottica non è a priori esclusa l'esistenza del danno diretto, personale e attuale della banca. Sui primi due requisiti si può osservare che la norma violata tutela un bene giuridico individuale, e la banca invoca un interesse personale e non generale. Più difficile è pronunciarsi sull'attualità del danno, ritenuto come la procedura permetta di precisare e quantificare il danno fino alla fine dell'istruttoria dibattimentale. Certo è che non è stato concluso tra le parti un accordo di liquidazione totale ed omnicomprensivo, ciò che permette pertanto di ritenere la sussistenza di eventuali danni. Spetterà al giudice di merito eventualmente esaminare, a dipendenza delle pretese avanzate dalla parte civile, alcune argomentazioni sollevate nel gravame dal ricorrente, ovvero a sapere se il danneggiato diretto sia la banca o i clienti reintegrati nei loro conti, se c'è stata o meno una cessione delle pretese risarcitorie tra clienti e banca, anche se questi argomenti sembrano superati dai risarcimenti già operati dal ricorrente. Spetterà sempre al giudice di merito, a dipendenza delle pretese fatte valere, determinare se il danno d'immagine sia diretto o indiretto, se l'impiego di risorse per le indagini interne possa assurgere a danno o meno.

E. 7

. Per tutti questi motivi, il ricorso va respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico del ricorrente, che rifonderà congrue ripetibili alla banca. Per questi motivi, richiamati gli art. 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500. -- (cinquecento), sono poste a carico di _____ RI 1, _____, che rifonderà a PI 2, _____, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili. 3.

Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 patrocinata da: PA 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.